SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 24 giugno 2014.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012 e 1° settembre 2013 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate dalle associazioni di categoria S.N.A.V., ASSOSPETTACOLO A.G.I.S. e A.N.S.V.A. intese ad ottenere l'unificazione di attrazioni e la modifica e l'integrazione della denominazione di attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta del 26 ottobre 2013 dalla commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con l'inserimento della sottoelencata attrazione:

SEZIONE I
Medie attrazioni

Giostra Shimmy, anche con mantice di copertura - Musik Express

Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

Roma, 24 giugno 2014

Il direttore generale
per lo spettacolo dal vivo
del Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
NASTASI

Il vice direttore generale
preposto all'attività di coordinamento
e pianificazione Forze di polizia
del Ministero dell'interno
PIANTEDOSI

14A06087

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 giugno 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza, ai Sottosegretari di Stato on.le dr. Gianpiero BOCCI e dr. Domenico MANZIONE.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 21 febbraio 2014, di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 febbraio 2014, con il quale l'On.le dr. Gianpiero BOCCI e il dr. Domenico MANZIONE sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'Interno;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato On.le dr. Gianpiero BOCCI e dr. Domenico MANZIONE sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato On.le dr. Gianpiero BOCCI è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con riferimento alle tematiche afferenti le autonomie locali e territoriali (sportello per le autonomie, finanza locale e personale degli enti locali, servizi demografici e elettorali, vigilanza sulle case da gioco autorizzate, rapporti con organismi europei e internazionali in materia di autonomie locali), per le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e per le materie di competenza del Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie con esclusione di quelle relative alle risorse strumentali e finanziarie.

2. Il Sottosegretario di Stato On.le dr. Gianpiero BOCCI è delegato per la firma dei seguenti provedimenti:

— nomina dei rappresentanti del personale nonché dei Direttori regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959, e successive modifiche);

— provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980);

— istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del presidente della Repubblica n. 577/1982 e art. 22, decreto legislativo n. 139/2006);

— provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali "integrati" per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 19 decreto legislativo n. 334/1999 e art. 22 decreto legislativo n. 139/2006);

— sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli accordi integrativi nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005;

— decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, decreto legislativo n. 42/2004);

— decreti d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, decreto legislativo n. 42/2004).

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato dr. Domenico MANZIONE è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, con esclusione delle tematiche attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche, per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relativamente a quelle concernenti il raccordo istituzionale tra le prefetture-utg e le amministrazioni statali sul territorio, le conferenze permanenti, il sistema sanzionatorio e contenzioso in materia di codice della strada, l'indirizzo e coordinamento in materia di riconoscimento delle persone giuridiche, le onorificenze al merito e al valor civile e per le materie concernenti le risorse strumentali e finanziarie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. È altresì delegato per le materie di competenza del Commissario per il coordinamento delle

iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, del Commissario straordinario per le persone scomparse, nonché per le materie relative alla trasparenza e alla prevenzione e lotta alla corruzione.

2. Il Sottosegretario di Stato dr. Domenico MANZIONE è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

— diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e di accoglimento dell'istanza, ove il Consiglio di Stato ritenga che le suddette ragioni non sussistano;

— diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 572/1993;

— approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (artt. 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

— indicazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000);

— decreti di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo 285/1992).

Art. 4.

1. È delegata ai Sottosegretari di Stato On.le dr. Gianpiero BOCCI e dr. Domenico MANZIONE, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 5.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 2014

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014
Interno, foglio n. 1628

14A06115

DECRETO 15 luglio 2014.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante«Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m^3.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le macchine elettriche fisse di cui all'art. 1 del presente decreto sono progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da:

a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di situazioni di guasto interno alle macchine che possono essere causa d'incendio ovvero esplosione;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a persone, animali e beni;

d) limitare la propagazione di un incendio all'interno dei locali, edifici contigui o aree esterne;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano a tutte le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso di interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto secondo quanto indicato all'art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione, per le quali sia stato avviato l'*iter* autorizzativo in attuazione di normative nazionali o regionali o di enti locali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto.

4. Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ubicate nelle centrali termoelettriche in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, devono essere adeguate alle prescrizioni del Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6.

5. Per le installazioni di macchine elettriche fisse non collegate alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le installazioni temporanee, si applica quanto previsto al Titolo IV ed al Titolo V della regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni complementari e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto di cui all'art. 4, commi 2 e 4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio ivi previsti, entro i seguenti termini:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:

Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;

Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di tipo BE e CE e punto 11;

Titolo III, punto 3;

Titolo III, Capo I, punto 1;

Titolo III, Capo V, punto 2;

b) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)*, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:

Titolo III, Capo I, punto 2;

Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4;

Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente lettera *a)* per i restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica allegata al presente decreto;

d) per gli accessi e le comunicazioni del locale di installazione delle macchine elettriche fisse esistenti, di cui al presente comma, nei casi in cui è richiesto il filtro a prova di fumo, è consentita la separazione con elementi e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60/90. Resta ferma la realizzazione del previsto filtro a prova di fumo entro i termini previsti alla lettera *c)*.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e, comunque, alla scadenza dei rispettivi termini previsti dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO *I*

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m³

TITOLO I

Capo I

DEFINIZIONI

1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce:

a) macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 m³;

b) macchine elettriche non collegate alla rete: macchine elettriche fisse, non collegate alla rete, in numero strettamente necessario alle attività di manutenzione ed esercizio degli impianti;

c) installazione fissa: installazione di macchina elettrica collegata ad una rete elettrica o ad un impianto elettrico comprensiva dei sistemi accessori a corredo;

d) installazione temporanea: installazione non fissa di macchina elettrica, facilmente disinstallabile, utilizzata per collegamenti provvisori e/o di emergenza ad una rete elettrica o ad un impianto elettrico, comprensiva dei sistemi accessori a corredo;

e) installazione all'aperto: l'installazione di macchina elettrica su spazio scoperto;

f) impianto: officine elettriche destinate alla produzione di energia elettrica, ovvero parte di un sistema elettrico di potenza, concentrato in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature di interruzione e sezionamento, alloggiamenti ove possono essere installati anche macchine elettriche fisse;

g) area elettrica chiusa: locale o luogo per l'esercizio di impianti o componenti elettrici, all'interno del quale sia presente almeno una macchina elettrica, il cui accesso è consentito esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone comuni sotto la sorveglianza di persone esperte o avvertite, ad esempio, mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo con l'uso di chiavi o di attrezzi sulle quali siano chiaramente applicati segnali idonei di avvertimento;

h) cabina: parte di un sistema di potenza, concentrata in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che può comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es. dispositivi di protezione);

i) locale: area elettrica chiusa o cabina realizzate all'interno di un fabbricato;

j) macchine esterne: macchine elettriche situate all'aperto;

k) macchine interne: macchine elettriche allocate all'interno di una costruzione o di un locale;

l) percorso protetto: percorso caratterizzato da un'adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio in cui il percorso stesso si sviluppa. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna;

m) sistema di contenimento: sistema che impedisce la tracimazione e lo spandimento del liquido isolante contenuto all'interno della macchina elettrica;

n) fossa e serbatoio di raccolta: vasca e/o serbatoio destinata a raccogliere il liquido isolante di un trasformatore o di altri componenti elettrici in caso di perdita;

o) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;

p) cassone: parte della macchina elettrica che contiene l'olio combustibile isolante;

q) capacità del cassone: volume di olio combustibile isolante ricavato dai dati di targa della macchina elettrica, riferito al peso dell'olio misurato in condizioni di riferimento normalizzate. Nel caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa il volume di olio combustibile è dichiarato dall'esercente dell'impianto;

r) area urbanizzata: zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro dell'impianto risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato; nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato; aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. La rispondenza dell'area dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale;

s) area non urbanizzata: quella che non si può definire urbanizzata o che afferisce al concetto di centrale di produzione di energia elettrica;

t) locale esterno: area elettrica chiusa o cabina ubicate su spazio scoperto, anche in adiacenza ad altro fabbricato, purché strutturalmente separato e privo di pareti verticali comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dei fabbricati, purché privi di pareti verticali comuni, le installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del volume degli edifici;

u) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

v) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota non superiore a 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

w) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di ventilazione e ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio;

x) potenza nominale Sn: potenza elettrica espressa in kVA. La potenza nominale di ciascuna macchina elettrica è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione;

y) edifici a particolare rischio di incendio: fabbricati destinati, anche parzialmente a caserme, attività comprese nei punti 41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 *m)* dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151, o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

1. SICUREZZA DELLE INSTALLAZIONI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai fini della sicurezza antincendio, le installazioni e i relativi dispositivi di protezione, devono essere realizzati a regola d'arte. Le installazioni si considerano a regola d'arte se rispondenti alle norme CEI vigenti (o in mancanza di esse alle norme CENELEC ed *IEC)* al momento della realizzazione dell'impianto stesso.

2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI

La sostituzione di una macchina elettrica o più macchine elettriche con altre, il cui quantitativo complessivo di liquido isolante combustibile non sia superiore del 10% rispetto al quantitativo di liquido isolante combustibile della/e macchina/e elettrica/che presa a riferimento per la progettazione dell'installazione, non rappresenta una modifica che comporta variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi.

3. UBICAZIONE

Le macchine elettriche devono essere installate in modo tale da non essere esposte ad urti o manomissioni.

Le macchine elettriche possono essere installate:

all'aperto;

in locali esterni;

in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito ovvero in fabbricati destinati anche ad altro uso diverso non pertinente alla macchina.

L'impianto deve essere progettato in modo tale che l'eventuale incendio di una macchina elettrica non sia causa di propagazione ad altre macchine elettriche o ad altre costruzioni collocate in prossimità. A tal fine, le macchine elettriche debbono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al Titolo II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per quelle esistenti.

4. DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI LIQUIDO ISOLANTE COMBUSTIBILE

Ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate installazioni fisse distinte quando:

1) le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una distanza non inferiore a 3 m;

in alternativa,

2) fra le macchine elettriche siano interposti setti divisori, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni:

altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommità del cassone della macchina elettrica;

lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza della macchina a seconda dell'orientamento della stessa.

5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA ELETTRICA

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza intrinseca delle macchine elettriche devono essere quelle previste dalla normativa vigente al momento della costruzione della macchina elettrica.

6. PROTEZIONI ELETTRICHE

Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine elettriche devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e dotati di adeguati dispositivi di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito che consentano un'apertura automatica del circuito di alimentazione.

7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L'esercizio e la manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica devono essere effettuati secondo quanto indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori delle macchine stesse e dei relativi dispositivi di protezione, ovvero secondo quanto previsto nel piano dei controlli e della manutenzione dell'impianto e nelle procedure aziendali.

Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica devono essere svolti da personale specializzato al fine di garantirne il corretto e sicuro funzionamento.

Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica, devono essere documentati ed eventualmente messi a disposizione, su richiesta, al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

8. MESSA IN SICUREZZA

In caso di incendio, al fine di consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, il gestore o conduttore dell'installazione deve rendere reperibile personale tecnico operativo che, con intervento in loco ovvero mediante intervento in remoto, provveda al sezionamento della porzione di rete a cui è connessa la macchina elettrica fissa.

Il sezionamento di emergenza deve essere effettuato in accordo alla normativa tecnica applicabile e deve comunque garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza nonché degli impianti di protezione attiva.

Per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della presente regola tecnica non sono obbligatori, di norma, pulsanti di sgancio per il sistema di sezionamento di emergenza. L'eventuale previsione di pulsanti di sgancio è valutata dal progettista dell'installazione in relazione alla tipologia e alla complessità dell'installazione medesima.

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

L'area in cui sono ubicate le macchine elettriche oggetto della presente regola tecnica ed i loro accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alla normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le macchine elettriche che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi di protezione antincendio, dei servizi di emergenza o soccorso o dei servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio devono essere chiaramente segnalate.

Devono, altresì, essere segnalati gli accessi all'area macchina e le aree all'interno delle quali esiste il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare le aree ove è vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

Le batterie di condensatori o altri sistemi di accumulo di energia elettrica devono essere segnalati e muniti di una targa di avvertimento.

I percorsi di esodo e le uscite di emergenza devono essere adeguatamente segnalati.

10. ACCESSIBILITÀ E PERCORSI PER LA MANOVRA DEI MEZZI DI SOCCORSO

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo da poter raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste.

La capacità di carico, l'altezza e la larghezza dei percorsi carrabili devono essere adeguati alla movimentazione dei mezzi di soccorso e antincendi.

Devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

11.1. *Piano di emergenza interno*

Per tutte le installazioni soggette alle disposizioni della presente regola tecnica il gestore è tenuto a predisporre un piano di emergenza interno.

Devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali e delle aree di installazione delle macchine elettriche, recanti l'ubicazione dei centri di pericolo, delle vie di esodo, dei mezzi antincendio e gli spazi di manovra degli automezzi di soccorso. Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l'orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);

dei mezzi e degli impianti di estinzione incendi;

degli eventuali dispositivi di arresto/esclusione degli impianti elettrici;

dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

TITOLO II

Macchine elettriche fisse di nuova installazione con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m^3

1. CLASSIFICAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI MACCHINE ELETTRICHE

Le installazioni di macchine elettriche, ai fini antincendio, sono così classificate:

Tipo A0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 1000 l e ≤ 2000 l
Tipo A1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 1000 l e ≤ 2000 l
Tipo B0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 2000 l e ≤ 20000 l
Tipo B1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 2000 l e ≤20000 l
Tipo C0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido Isolante combustibile con volume > 20000 l e ≤ 45000 l
Tipo C1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 20000 l e ≤ 45000 l
Tipo D0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 45000 l
Tipo D1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 45000 l

Fatto salvo quanto previsto al punto 4, Capo II del Titolo I, le macchine elettriche inserite all'interno della stessa area elettrica chiusa o cabina costituiscono un unico centro di pericolo e, pertanto, i relativi quantitativi di liquido combustibile isolante devono essere sommati ai fini della classificazione.

2. ACCESSO ALL'AREA

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli impianti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 *m)*.

3. SISTEMA DI CONTENIMENTO

Per il contrasto della propagazione di un incendio dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, ogni macchina elettrica deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento.

Per macchine elettriche interne si può fare ricorso a bacini di contenimento intorno alle apparecchiature o al convogliamento del liquido versato in un'area di raccolta, entrambi dimensionati in modo da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle macchine elettriche e quello del sistema di protezione antincendio (ove previsto).

Per gli impianti all'aperto, il dimensionamento del sistema di contenimento deve essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche vigenti.

Capo I

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE ALL'APERTO

1. RECINZIONE

Le aree su cui sorgono le installazioni devono essere inaccessibili agli estranei.

Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per le recinzioni ai fini dell'isolamento elettrico, per le installazioni di cui ai tipi B, C e D deve essere prevista una recinzione esterna di almeno 1,8 m di altezza, posta a distanza dalle apparecchiature sufficiente per l'esodo in sicurezza.

Nel caso di installazioni all'interno di centrali elettriche, stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

2. DISTANZE DI SICUREZZA

Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni e o fabbricati posti nelle vicinanze.

A tal fine le installazioni debbono rispettare le distanze di sicurezza di seguito indicate.

Se a protezione delle macchine elettriche sono installati dispositivi automatici per l'estinzione dell'incendio, le distanze di sicurezza previste possono essere ridotte.

Qualora non siano rispettate le distanze in tabella, è consentito predisporre tra le macchine elettriche fisse pareti divisorie resistenti al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60.

Le pareti divisorie resistenti al fuoco dovranno avere le seguenti dimensioni:

altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) o a quella della sommità del cassone della macchina elettrica;

lunghezza: pari almeno alla lunghezza/larghezza del lato della fossa di raccolta parallelo ai lati prospicienti delle macchine elettriche.

2.1. *Distanze di sicurezza interna*

Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti devono essere rispettate le distanze di sicurezza interna, come riportato nella tabella 1 che segue.

Tabella 1

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$1000 < V \leq 2000$	3
$2000 < V \leq 20000$	5
$20000 < V \leq 45000$	10
> 45000	15

2.2. *Distanze di sicurezza esterna*

Rispetto alla macchina elettrica devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza esterna come riportato nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$1000 < V \leq 2000$	7,5
$2000 < V \leq 20000$	10
$20000 < V \leq 45000$	20
> 45000	30

Le medesime distanze devono essere rispettate dalle pareti combustibili di fabbricati pertinenti.

Le distanze di sicurezza esterna indicate nella Tabella 2 devono essere aumentate del 50% se i fabbricati risultano essere edifici a particolare rischio di incendio.

2.3. *Distanze di protezione*

Devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione come riportato nella tabella 3 che segue:

Tabella 3

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$2000 < V \leq 20000$	3
Oltre 20000	5

Capo II

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE IN LOCALI ESTERNI

1. UBICAZIONE

Il locale di installazione delle macchina/e elettrica/che non deve essere ubicato a quota inferiore a 10 m rispetto al piano di riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante idoneo impianto di spegnimento automatico e devono essere collegati ai percorsi di esodo protetti attraverso filtro a prova di fumo, anche ad uso non esclusivo.

È consentito realizzare installazioni a quote inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento a condizione che l'accesso al piano interrato avvenga da scala esterna o a prova di fumo che non rappresenti via di esodo di altre attività. L'accesso può avvenire anche da scala protetta

ad uso esclusivo a condizione che il locale sia dotato di idoneo sistema di evacuazione meccanica dei fumi per lo smaltimento del calore e del fumo, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, secondo le indicazioni prestazionali descritte al successivo Capo V.

2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ESTERNI

I locali devono avere strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.

In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60.

In assenza di pareti in adiacenza ad altri fabbricati, per il locali esterni è richiesto il solo requisito R.

Per le installazioni di tipo A0, A1, B0, C0 e D0 è ammesso che i locali fuori terra e mono-piano siano realizzati con materiali incombustibili.

Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di emergenza.

Tra la sommità del cassone della macchina elettrica o del serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.

In caso di locali esterni ubicati sulla copertura piana di fabbricati, il solaio deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90 ed estendersi, in pianta, oltre le pareti esterne per almeno 1,5 volte l'altezza del locale.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ALTRO USO

1. UBICAZIONE

I locali devono rispettare le misure di sicurezza richiamate al Capo II punto 1.

In ogni caso non sono ammesse:

installazioni di tipo C nei piani interrati;

installazioni di tipo D.

2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali debbono avere strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.

In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60.

Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di emergenza.

Tra la sommità del cassone della macchina elettrica o del serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.

3. ACCESSO E COMUNICAZIONI

L'accesso al locale può avvenire dall'esterno da:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata a cielo libero;

porticati;

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

Nel caso di accesso da porticato, devono essere adottate idonee misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali.

L'accesso al locale può avvenire dall'interno del fabbricato tramite filtro a prova di fumo con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90.

Per le installazioni di tipo A, l'accesso può avvenire anche dall'interno del fabbricato mediate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori ad EI 90 e dotate di dispositivo di autochiusura.

Non è consentito che il locale abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso

4. PORTE

Le porte del locale devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere apribili nel verso dell'esodo ed essere munite di dispositivo di autochiusura.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI POSTE IN EDIFICI A PARTICOLARE RISCHIO INCENDIO

1. UBICAZIONE

Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore a 24 m, in edifici a particolare rischio di incendio, o comunque in fabbricati nei quali siano previsti locali con un affollamento superiore a 100 persone, non possono essere installate macchine elettriche di tipo B, C e D.

Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad edifici a particolare rischio di incendio, o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone, l'installazione di macchine elettriche, limitata alle sole installazioni di tipo A, può essere consentita esclusivamente in locali non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle relative vie di esodo.

2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali debbono avere strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 120.

In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.

Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di emergenza.

Tra sommità del cassone della macchina elettrica o del serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.

3. ACCESSO E COMUNICAZIONI

Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di edifici a particolare rischio incendio, l'accesso deve avvenire esclusivamente dall'esterno attraverso:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata a cielo libero;

porticati;

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad uso esclusivo.

Nel caso di accesso da porticato, devono essere adottate idonee misure per evitare la propagazione dell'incendio verso altri locali.

Non è consentito che il locale abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.

4. PORTE

Le porte di accesso ai locali devono:

avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;

essere munite di dispositivo di autochiusura.

Le porte che si aprono nei porticati devono avere prestazioni di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30 e dotate di dispositivo di autochiusura.

Capo V

MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

1. GENERALITÀ

Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere protette da sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di seguito indicato.

2. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI

In esito alla valutazione del rischio di incendio, in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere previsti, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili e/o carrellati di tipo omologato dal Ministero dell'interno utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato.

3. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati anche agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.

Per le installazioni all'aperto di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D possono essere previsti, in alternativa ai suddetti sistemi automatici, sistemi manuali di spegnimento.

Nel caso di installazioni realizzate in locali ubicati a quote inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento, deve essere previsto un idoneo impianto di spegnimento automatico.

4. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

Nelle istallazioni di tipo C e D che non sono permanentemente presidiate devono essere installati sistemi fissi automatici di rivelazione ed allarme incendio, realizzati a regola d'arte.

Gli impianti di rivelazione incendi devono:

segnalare l'allarme incendio, anche in remoto, al gestore o conduttore dell'installazione;

favorire un tempestivo esodo delle persone, nonché la messa in sicurezza delle installazioni;

consentire l'attivazione del piano di emergenza e le procedure di intervento;

consentire l'attivazione dei sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.

Per le installazioni ubicate:

nei locali interrati inseriti nella volumetria di fabbricati;

nei locali posti in edifici a particolare rischio di incendio,

deve essere previsto un impianto di rivelazione ed allarme incendio avente le prestazioni sopra indicate.

5. SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI E DEL CALORE DI TIPO NATURALE O MECCANICO

Le installazioni devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri, realizzato a regola d'arte.

Il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovrà essere realizzato mediante la progettazione del sistema di smaltimento dei fumi e del calore che tenga conto anche delle necessarie esigenze di aria di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.

Per il calcolo della portata dei fumi sarà assunto un incendio di progetto:

«Incendio di una pozza di liquido isolante combustibile di diametro equivalente che si ricava dal cerchio avente la superficie pari a quella della proiezione in pianta della macchina elettrica. Lo sviluppo dell'incendio di progetto deve essere determinato in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del liquido isolante medesimo».

TITOLO III

Disposizioni per le macchine elettriche fisse esistenti, con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m^3

1. *Generalità*

Per le macchine elettriche con contenuto di liquido isolante combustibile maggiore di 1 m^3, già in esercizio all'entrata in vigore della presente regola tecnica, si applica quanto previsto al presente titolo.

Le installazioni esistenti devono essere conformi, ove non espressamente specificato, alle normative e alle prassi di settore vigenti alla data della prima messa in servizio.

2. *Classificazione delle macchine elettriche esistenti*

Le installazioni, ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono così classificate:

Classe	Installazione	Potenza della singola macchina
EE0	Area non urbanizzata	≤ 1 MVA
EE1	Area urbanizzata	
AE0	Area non urbanizzata	> 1 MVA e ≤ 100 MVA
AE1	Area urbanizzata	
BE0	Area non urbanizzata	> 100 e ≤ 200 MVA
BE1	Area urbanizzata	
CE0	Area non urbanizzata	> 200 MVA
CE1	Area urbanizzata	

3. *Sistema di contenimento*

Per ogni installazione, in caso di fuoriuscita del liquido isolante, deve essere previsto un adeguato sistema di contenimento. Il sistema di contenimento può essere comune a più macchine elettriche e deve essere dimensionato per contenere almeno la quantità del liquido della macchina elettrica maggiore.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche vigenti all'epoca dell'istallazione, è consentito l'uso di sistemi di assorbimento, atti ad evitare lo spandimento del liquido isolante combustibile, qualora risulti non realizzabile quanto previsto al precedente periodo.

Capo I

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE ALL'APERTO

1. *Recinzione*

Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione per le recinzioni ai fini dell'isolamento elettrico, le aree su cui sorgono le installazioni di tipo BE e CE devono essere inaccessibili agli estranei mediante recinzione esterna di almeno 1,8 m di altezza, posta ad una distanza dall'installazione che consenta l'esercizio e/o l'esodo in sicurezza.

Nel caso di installazioni all'interno di centrali elettriche, stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

2. *Distanze di sicurezza*

Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo di incendio per le altre installazioni e/o fabbricati posti nelle vicinanze.

A tal fine, le installazioni devono rispettare le distanze di sicurezza interna indicate nella seguente Tabella A. Per le distanze di sicurezza esterna si applicano gli stessi valori previsti per quelle interne.

Tabella A

Potenza Nominale [MVA] della singola macchina	Distanza [m]
Oltre 1 fino a 10	3
Oltre 10 fino a 40	5
Oltre 40 fino a 200	10
Oltre 200	15

In presenza di impianti automatici di estinzione incendio, le distanze di cui alla Tabella A possono essere ridotte.

Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della tabella A, è consentito predisporre tra le macchine elettriche pareti divisorie resistenti al fuoco almeno di tipo EI 60 con le dimensioni seguenti:

altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommità del cassone della macchina elettrica;

lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza del sistema di contenimento del liquido isolante a seconda dell'orientamento della macchina elettrica.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE IN LOCALI ESTERNI

1. *Ubicazione*

Il locale deve essere ubicato nel rispetto delle distanze di sicurezza interna e esterna specificate nella precedente Tabella A.

Laddove non fosse possibile rispettare le distanze della Tabella A, tra le pareti prospicienti altri fabbricati deve essere predisposto un elemento divisorio, anche in adiacenza, avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori ad EI 60 e geometria idonea ad impedire la propagazione dell'incendio.

2. *Caratteristiche dei locali*

Le pareti dei locali esterni devono essere realizzate con materiali incombustibili.

Limitatamente alle installazioni in locali esterni ubicati sulla copertura piana dei fabbricati, il solaio deve possedere le seguenti caratteristiche di resistenza al fuoco:

non inferiore a REI 60 per le installazioni di tipo AE e BE;

non inferiore a REI 90 per le installazioni di tipo CE,

ed estendersi, in pianta, oltre le pareti esterne per almeno 1,5 volte l'altezza del locale.

3. *Accessi*

Il locale esterno deve essere dotato di un adeguato accesso, all'area di ubicazione, per il personale delle squadre di emergenza, individuando anche percorsi su strada che consentano l'avvicinamento al locale stesso.

Limitatamente alle macchine installate in caverna, l'accesso al locale nel quale sono installate le macchine elettriche può avvenire attraverso un percorso protetto che conduca alla porta di accesso del locale stesso, o in alternativa, mediante un filtro a prova di fumo con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 per le installazioni di tipo AE e BE e REI 90 per le installazioni di tipo CE.

4. *Sistemi di ventilazione*

Ai fini dello smaltimento dei prodotti della combustione, i locali devono essere dotati di aperture di ventilazione, anche realizzate sulle porte esterne di accesso, attestate su spazio scoperto o intercapedine antincendi ad uso esclusivo. Nei casi in cui le aperture di ventilazione non siano attestate su spazio scoperto o intercapedine antincendio ad uso esclusivo, devono essere adottati idonei provvedimenti per limitare il rischio di propagazione dell'incendio verso altri locali.

In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione.

Per i locali in caverna, nei quali sono installate le macchine elettriche, deve essere previsto un sistema di smaltimento dei prodotti della combustione, costituito da canalizzazioni e ventilatori resistenti alle alte temperature, per l'estrazione dei fumi e dei gas caldi in caso di incendio.

5. *Porte*

Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate di dispositivo di autochiusura.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LE MACCHINE ELETTRICHE INSTALLATE IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ALTRO USO

1. *Caratteristiche dei locali*

Le macchine elettriche devono essere installate in apposito locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI 60 e con strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine devono essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilità.

Per macchine elettriche di tipo BE1 e CE1 il locale dovrà costituire compartimento antincendi almeno R/EI/REI 90.

Laddove non siano richiesti specifici requisiti di resistenza al fuoco dalla normativa tecnica vigente all'atto dell'istallazione e/o dalla norme di prevenzione incendi relative al fabbricato, è consentito, fatta eccezione per le installazioni di tipo CE1, realizzare locali con strutture incombustibili in presenza di un impianto automatico di spegnimento realizzato in accordo a quanto previsto al successivo Capo V.

2. *Accesso e Comunicazioni*

L'accesso all'installazione può avvenire dall'esterno da:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata a cielo libero;

porticati;

intercapedine antincendio.

In alternativa, l'accesso all'installazione può avvenire dall'interno del fabbricato esclusivamente tramite filtro a prova di fumo con caratteristiche di resistenza al fuoco al fuoco non inferiori a REI 60 o, per le installazioni di tipo BE1 e CE1 non inferiori a REI 90.

Per le installazioni contenenti quantitativi di olio superiore a 1 m^3 e fino a 3 m^3, indipendentemente dalla classe di appartenenza, ed ubicati non oltre il primo piano interrato, è consentito che l'accesso avvenga anche dall'interno attraverso una porta EI 60 munita di dispositivo di autochiusura.

Non è consentita alcuna comunicazione con locali destinati ad altro uso.

Nel caso di eventuali comunicazioni esistenti, esse possono essere consentite esclusivamente tramite filtro a prova di fumo con prestazioni al fuoco non inferiori a REI 60 o, per le installazioni di tipo BE1 e CE1 non inferiori a REI 90.

3. *Sistemi di ventilazione*

Ai fini dello smaltimento dei prodotti della combustione, i locali devono essere dotati di aperture di ventilazione, anche realizzate sulle porte esterne di accesso, attestate su spazio scoperto o intercapedine antincendi o camino ad uso esclusivo. Nei casi in cui le superfici di ventilazione non siano attestate su spazio scoperto o intercapedine antincendio/camino ad uso esclusivo, devono essere adottati idonei provvedimenti per limitare il rischio di propagazione verso altri locali.

In ogni caso, le superfici di ventilazione devono essere conformi alle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione.

Per i locali nei quali non sia possibile ricavare le aperture di ventilazione, deve essere previsto un sistema per lo smaltimento dei prodotti della combustione, realizzato mediante canalizzazioni e ventilatori resistenti alle alte temperature, per l'estrazione dei fumi e dei gas caldi in caso di incendio.

4. *Porte*

Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata a cielo libero, intercapedine antincendio, non è richiesto il requisito della resistenza al fuoco. Le porte devono essere dotate di dispositivo di autochiusura.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI POSTE IN EDIFICI A PARTICOLARE RISCHIO INCENDIO

1. *Caratteristiche dei locali*

Le macchine elettriche devono essere installate in apposito locale costituente compartimento antincendio almeno R/EI/REI 90 con strutture realizzate in materiale incombustibile; le macchine devono essere posizionate in modo tale da consentirne l'accessibilità.

2. *Accesso*

Nelle installazioni in edifici a particolare rischio di incendio, l'accesso deve avvenire esclusivamente dall'esterno da:

spazio scoperto;

strada pubblica o privata a cielo libero;

porticati;

intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m ad uso esclusivo.

3. *Comunicazione*

Non è consentito che il locale abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.

4. *Sistemi di ventilazione*

Si applica quanto previsto al precedente Capo III, punto 3.

5. *Porte*

Le porte di accesso devono:

avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;

essere munite di dispositivo di autochiusura.

Le porte che si aprono nei porticati debbono essere almeno EI 30 e dotate di dispositivo di autochiusura.

Capo V

MEZZI ED IMPIANTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

1. *Generalità*

Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere protette da sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di seguito indicato.

2. *Mezzi di estinzione portatili*

In accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito alla valutazione del rischio incendio, devono essere previsti in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili e/o carrellati di tipo omologato dal Ministero dell'interno utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato.

3. *Sistemi per lo spegnimento degli incendi*

A servizio delle installazioni di tipo BE1 con potenza nominale superiore a 150 MVA e le installazioni CE con potenza nominale superiore a 250 MVA, deve essere prevista almeno una riserva idrica ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco. Tale riserva idrica antincendio deve poter essere utilizzata per il rifornimento delle autobotti dei Vigili del Fuoco; a tal fine si dovrà disporre di appositi attacchi per l'aspirazione o il rifornimento delle autobotti stesse. La riserva idrica deve essere posizionata in una area sicura ed accessibile al fine di facilitare le operazioni dei soccorritori.

La capacità della riserva idrica dovrà essere dimensionata in funzione delle utenze, delle portate e dei tempi di azione minimi ipotizzabili con l'uso di mezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco e comunque non inferiore ai valori riportati nella Tabella B sottostante:

Tabella B

Classe dell'Installazione	Capacità [m^3]
BE1 (Sn > 150 MVA)	36
CE (Sn > 250 MVA)	72

In alternativa, dovrà essere installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprassuolo o sottosuolo, conforme alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili dei Fuoco. Tale idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima conforme alla Tabella C sottostante:

Tabella C

Classe dell'Installazione	Erogazione [litri/min]	Durata [min]
BE1 (Sn > 150 MVA)	300	120
CE (Sn > 250 MVA)	300	240

Deve essere resa disponibile per le squadre dei Vigili dei Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.

4. *Impianti di spegnimento automatico*

Nei locali che ospitano installazioni di tipo CE1 devono essere previsti sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.

5. *Impianti di rivelazione e di segnalazione e allarme incendio*

Nelle istallazioni di tipo BE1, CE1 devono essere previsti sistemi automatici di rivelazione e di segnalazione automatica degli incendi, progettati, installati, collaudati e gestiti secondo la regola dell'arte in grado di rilevare e segnalare, anche a distanza, un principio di incendio.

Nelle istallazioni di tipo AE1 con quantitativi di liquido isolante combustibile superiori a 25 m^3 per singola macchina e non presidiate, devono essere previsti sistemi di rivelazione automatica della temperatura del liquido isolante combustibile, in grado di segnalare, anche a distanza, un aumento di temperatura non compatibile con il normale funzionamento della macchina elettrica.

TITOLO IV

Macchine elettriche non collegate alla rete

Esse dovranno essere posizionate a distanza non inferiore a 3 m da materiale combustibile o infiammabile o altre installazioni, ovvero essere protette con strutture incombustibili aventi resistenza al fuoco non inferiore ad EI 60.

TITOLO V

Installazioni temporanee

Le installazioni temporanee dovranno essere realizzate a regola d'arte secondo la normativa tecnica applicabile e dotate di un sistema di contenimento/assorbimento del liquido isolante combustibile.

Esse, inoltre, dovranno essere posizionate rispettando le distanze di sicurezza previste dalla precedente Tabella A.

14A06181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2014.

Iscrizione di una varietà di girasole al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la varietà indicata nel presente decreto era stata giudicata non idonea all'iscrizione nella riunione del 7 aprile 2014;

Considerato che per la stessa varietà era stata presentata richiesta di riesame dei risultati delle prove di iscrizione;

Considerato che nella riunione del 1° luglio 2014, accogliendo tale richiesta, sono stati nuovamente esaminati i relativi dati agronomici della varietà;

Considerato che tale revisione ha portato ad un giudizio favorevole all'iscrizione della varietà;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto

elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GIRASOLE

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
14921	Gery	HS	F.lli Cozzi s.n.c. - (TE)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06081

DECRETO 18 luglio 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di specie agraria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1973 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agraria indicata nel presente dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazioni di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Trifoglio pratense	516	Spadone gigante di Santa Maria	Azienda agricola F.lli Bruzzi	Azienda agricola F.lli Bruzzi; Padana sementi elette S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A06082

DECRETO 18 luglio 2014.

Iscrizione di una varietà di specie foraggera al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domande presentata ai fini della iscrizione della varietà vegetale nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

GRAMINACEE DA FORAGGIO

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio d'Italia	13812	DS Idefix	Diploide	D'Eugenio sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A06083

DECRETO 24 luglio 2014.

Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3 e 5 al decreto 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, e la sezione 3 dello stesso capo I, recante norme sull'etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato D.M. 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state finora apportate correzioni e modifiche ai disciplinari di produzione di alcuni vini DOP e IGP e pubblicati nel testo consolidato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 settembre 2013 con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato decreto 13 agosto 2012;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato D.M. decreto 13 agosto 2012, ai cui sensi le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati allo stesso decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo parere delle competenti Regione;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, recante modificazioni al Registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero Registro nazionale delle varietà di vite;

Visti i decreti ministeriali con i quali son stati apportati gli aggiornamenti al predetto Registro nazionale delle varietà di vite, da ultimo con il D.M. 15 maggio 2014;

Considerato che si rende necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del citato decreto 13 agosto 2012, al fine di:

tener conto delle variazioni introdotte nella citata normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP e IGP rispetto alle preesistenti norme;

tener conto di alcune modifiche intervenute in alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;

Considerato in particolare che, per quanto concerne l'uso dei nomi delle varietà di vite nell'etichettatura e presentazione dei vini, le vigenti norme comunitarie (segnatamente Reg. UE n. 1308/2013, art. 100, par. 3, e Reg. CE n. 607/2009, art. 62, par. 3 e 4), che hanno superato le preesistenti analoghe norme, non hanno ripreso la disposizione di cui di cui all'art. 19, par. 1, lett. *c)*, del Reg. CE n. 753/2002, la quale, oltre a vietare l'uso in etichetta del nome della varietà di vite, o di uno dei suoi sinonimi, contenente il nome di una DO o IG, prevedeva, sul piano della generalità e fatte salve eventuali deroghe di cui al par. 2 dello stesso art. 19, che anche qualora il nome della varietà di vite fosse accompagnato da un altro termine geografico (non riservato a vini DO o *IG)*, la stessa varietà doveva figurare in etichetta senza il termine geografico, autorizzando direttamente, senza rimandare ad alcuna norma applicativa nazionale, l'uso del sinonimo risultante dall'intero nome della varietà stralciato dal nome geografico (es.: nome varietà «Aglianico del Vulture», sinonimo «Aglianico»; varietà «Bianchetta genovese», sinonimo «Bianchetta»);

Considerato che, pur in assenza nella vigente normativa comunitaria di una analoga disposizione a quella di cui al citato art. 19, par. 1, lett. c, del preesistente Reg. CE n. 753/2002, disciplinate l'uso dei sinonimi delle varietà in questione, a livello nazionale nella prassi operativa si è continuato ad utilizzare gli stessi sinonimi nell'etichettatura e presentazione dei vini, anche in considerazione della circostanza che tale uso è stato di fatto autorizzato da taluni disciplinari di produzione DOP e IGP, in particolare nell'ambito della descrizione della base ampelografica delle relative tipologie di vini;

Ritenuto, pertanto, che per talune varietà di vite in questione, iscritte nel richiamato Registro nazionale delle varietà di vite, si rende necessario, ai fini dell'etichettatura e presentazione dei relativi vini, riconoscere in maniera esplicita il sinonimo di cui trattasi, risultante dall'intero nome della varietà stralciato dal nome geografico, nell'ambito dell'elenco dei sinonimi di cui all'allegato 5 del citato decreto 13 agosto 2013;

Ritenuto di dover apportare i dovuti aggiornamenti agli elenchi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del citato decreto 13 agosto 2012, modificandoli o integrandoli alla luce delle considerazioni sopra evidenziate;

Ritenuto altresì, nello spirito di semplificazione cui è incentrata l'attività della pubblica amministrazione, di dover pubblicare i citati elenchi aggiornati in sostituzione di quelli preesistenti, nonché di dover pubblicare sul sito internet del Ministero, Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, il testo del D.M. 13 agosto 2012 consolidato alla luce delle modifiche apportate con il richiamato D.M. 16 settembre 2013 e con il presente decreto;

Acquisito il parere delle Regioni e Province autonome interessate per quanto di competenza alle modifiche e integrazioni da apportare agli elenchi in questione, conformemente all'art. 18, comma 1, del richiamato D.M. 13 agosto 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 5 al D.M. 13 agosto 2012 richiamato in premessa sono sostituiti con i testi allegati al presente decreto.

2. Il testo del D.M. 13 agosto 2012 consolidato con le modifiche di cui al D.M. 16 settembre 2013 richiamato in premessa e con le modifiche di cui al comma 1 del presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Roma, 24 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO 1

ELENCO VARIETÀ DI VITE O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 93, PAR. 2, DEL REG. UE N. 1308/2013 E DELL'ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 6, comma 1, del decreto)

N.O.	Nome varietà vite o sinonimo	Intero nome DOP
1	Albana	Romagna Albana
2	Bianchello *(sinonimo di Biancame)*	Bianchello del Metauro
3	Cannonau	Cannonau di Sardegna
4	Erbaluce	"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
5	Girò	Girò di Cagliari
6	Nasco	Nasco di Cagliari
7	Nuragus	Nuragus di Cagliari
8	Ormeasco *(sinonimo di Dolcetto)*	"Ormeasco di Pornassio" o "Pornassio"
9	Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
10	Sagrantino	"Montefalco Sagrantino" o "Sagrantino di Montefalco"
11	Semidano	Sardegna Semidano

ALLEGATO 2

AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Alba	Albarossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Liguria e Piemonte
2	Alicante (ES)	Alicante	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3		Alicante Bouschet	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Avola	Nero d'Avola *(sinonimo di Calabrese)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia
5	Bourgogne (FR)	Blauburgunder *(sinonimo di Pinot nero)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
6		Blauer Spätburgunder *(sinonimo di Pinot nero)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
7		Spätburgunder *(sinonimo di Pinot nero)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
8		Weißburgunder *(sinonimo di Pinot bianco)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
9		Weißer Burgunder *(sinonimo di Pinot bianco)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
10		Weissburgunder *(sinonimo di Pinot bianco)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
11	Calabria	Calabrese	per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friuli	Friulano *(sinonimo di Tocai Friulano)*	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia
13	Montepulciano	Montepulciano	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
14	Porto (PT)	Portoghese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano

15	Sardegna	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna

PARTE B

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 4, del regolamento (Art. 6, comma 3, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nomi di varietà o loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Aglianico del Taburno Aglianico del Vulture	Aglianico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
2		Aglianicone	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
3	Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia	Aleatico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
4	Ansonica Costa dell'Argentario	Ansonica	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
5	Conca de Barbera (ES)	Barbera Bianca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo e Piemonte
6		Barbera	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
7		Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna
8	Malvasia di Castel nuovo Don Bosco Bosco Eliceo	Bosco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
9	Brachetto d'Acqui	Brachetto	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
10	Cesanese del Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile	Cesanese *(sinonimo di Cesanese comune e di Cesanese d'Affile)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria
11	Cortese di Gavi Cortese dell'Alto Monferrato	Cortese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Sardegna e nelle Province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
12	Côte de Duras (FR)	Durasa	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
13	Korinthos-Korinthiakos (GR)	Corinto Nero	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina

14	Fiano di Avellino	Fiano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
15	Fortana del Taro	Fortana	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Cremona, Mantova e Sondrio
16	Freisa d'Asti Freisa di Chieri	Freisa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nelle Province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
17	Greco di Bianco Greco di Tufo	Greco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
18	Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese	Grignolino	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
19	Lacrima di Morro d'Alba	Lacrima	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Umbria e nelle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
20	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Lambrusco grasparossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
21		Lambrusco *(sinonimo di alcune varietà di "Lambruco" che sono elencate all'allegato 5)*	
22	Lambrusco di Sorbara		Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nelle Province di Mantova e Treviso
23	Lambrusco Mantovano		
24	Lambrusco Salamino di Santa Croce		
25		Lambrusco Salamino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Mantova
26	Colli Maceratesi	Maceratino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria
27	Nebbiolo d'Alba	Nebbiolo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle Province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
28	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	Pignoletto	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Emilia-Romagna
29	Primitivo di Manduria	Primitivo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria

30	Rheinhessen (DE)	Rheinriesling *(sinonimo di Riesling renano)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
31		Riesling renano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e nelle Province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine
32	Rossese di Dolceacqua	Rossese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Liguria
33	Sangiovese di Romagna	Sangiovese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
34	Teroldego Rotaliano	Teroldego	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle Province di Bolzano, Trento, Verona e Sondrio
35	Vinho Verde (PT)	Verdea	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
36		Verdeca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
38		Verdese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco
39	Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica	Verdicchio *(sinonimo di Vedicchio bianco)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
40	Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna	Vermentino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
41	Vernaccia di San Gimignano	Vernaccia *(sinonimo di Vernaccia di San Gimigano)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42	Vernaccia di Oristano	Vernaccia *(sinonimo di Vernaccia di Oristano)*	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna
43	Vernaccia di Serrapetrona	Vernaccia *(sinonimo di Vernaccia nera)*	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria

ALLEGATO 3

ELENCO VARIETÀ DI VITE, O LORO SINONIMI, DA ESCLUDERE PER L'ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	Annotazioni
1	Ancellotta	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna
2	Catarratto bianco comune	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
3	Catarratto bianco lucido	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
4	Corvina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia
5	Croatina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
6	Dolcetto	Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte
7	Gaglioppo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria
8	Garganega	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria
9	Glera	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia
10	Grecanico	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
11	Grillo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia
12	Malvasia	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane

13	Moscato	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
14	Negroamaro	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise
15	Pinot bianco (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
16	Pinot grigio (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
17	Pinot nero (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune Regioni e Province autonome italiane
18	Trebbiano	Sinonimo costituente in parte il nome della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”

(*) N.B.: Per vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato VII, parte II, del Reg. UE n. 1308/2013 può essere utilizzato il sinonimo “Pinot”.

ALLEGATO 5

ELENCO DEI SINOMINI DELLE VARIETÀ DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI (Art. 8, comma 1, del decreto) (*)

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Aglianico del Vulture N	Aglianico	
Albarola B	Bianchetta genovese*, Bianchetta	* E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini diversi da quelli aventi diritto all'utilizzo della IGP "Colline del Genovesato", ai sensi dell'art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013.
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Asprinio bianco B	Asprinio	
Barbera sarda N	Barbera	
Barsaglina N	Massaretta	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello*, Trebbiano toscano**, Trebbiano	* Ai soli fini della designazione del vino DOP "Bianchello del Metauro" ** E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini diversi da quelli aventi diritto all'utilizzo delle DOP e IGP contenenti il nome geografico "Toscana", ai sensi dell'art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013.
Bianchetta genovese B	Bianchetta	

Bianchetta trevigiana B	Bianchetta	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino , Bonvino , Ottenese	
Bombino nero N	Bombino, Bonvino	
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale, Bovale di Spagna	
Bracciola nera N	Bracciola	
Cabernet franc N	Cabernet	
Cabernet Sauvignon N	Cabernet	
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo, Drupeggio	
Canaiolo nero N	Canaiolo	
Canina nera N	Canina	
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Carmenère N	Cabernet, Cabernet nostrano, Cabernet italiano	
Catanese nero N	Catanese	
Catarratto bianco comune B	Catarratto	
Catarratto bianco lucido B	Catarratto	
Cesanese Comune N.	Cesanese	
Cesanese d'Affile N.	Cesanese	
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Colombana nera N	Colombana	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di

		Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	Ai soli fini della designazione dei vini DOP "Oltrepò Pavese" e “Colli Piacentini”
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Gamba rossa N	Imperatrice dalla gamba rossa	
Garganega B	Garganego	
Glera B	Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP “Colli Euganei”
Glera lunga B	Glera Serprino*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP “Colli Euganei”
Grecanico dorato B	Grecanico	
Greco nero N	Greco, Maglioccone, Gregu nieddu	
Groppello di Mocasina N	Groppello	
Groppello di Revò N	Groppello	
Groppello di S.Stefano N	Groppello	
Groppello gentile N	Groppello	
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso	
Lambrusca di Alessandria N	Lambrusca	
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio, Lambrusco	

Lambrusco Barghi N	Lambrusco	
Lambrusco Benetti N	Lambrusco	
Lambrusco di Sorbara N	Lambrusco	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco, Grappello Grasparossa	
Lambrusco Maestri N	Lambrusco, Grappello Maestri	
Lambrusco Marani N	Lambrusco	
Lambrusco Montericco N	Lambrusco	
Lambrusco Oliva N	Lambrusco	
Lambrusco Viadanese N	Lambrusco,	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier , Roter Malvasier	
Malvasia bianca B	Malvasia, Verdana, Iuvarella	
Malvasia bianca di Basilicata B	Malvasia	
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia bianca lunga B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia del Lazio B	Malvasia, Malvasia puntinata	
Malvasia di Candia Aromatica B	Malvasia	
Malvasia di Casorzo N	Malvasia	
Malvasia di Lipari B	Malvasia	
Malvasia di Sardegna B	Malvasia	
Malvasia di Schierano N	Malvasia	
Malvasia istriana B	Malvasia	
Malvasia nera di Basilicata	Malvasia, Malvasia nera	

N		
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia, Malvasia nera, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia, Malvasia nera, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera lunga N	Malvasia, Malvasia nera, Malvoisie, Malvoisier	
Manzoni bianco B	Incrocio Manzoni 6.0.13	
Manzoni Moscato B	Incrocio Manzoni 13.0.25	
Manzoni rosa RS	Incrocio Manzoni 1-50	
Marzemina bianca B	Marzemina	
Marzemina grossa N	Marzemina bastarda	
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montonico bianco B	Montonico, Mantonico	
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato, Moscadello*, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muscat petit grain**, Muskateller, Moscato reale***	* Ai soli fini della designazione del vino DOP Moscadello di Montalcino ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP della Regione Valle d'Aosta *** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia
Moscato di Scanzo N	Moscato	
Moscato di Terracina B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller	
Moscato giallo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller , Muscat, Muskateller	
Moscato nero di Acqui N	Moscato, Moscato nero	
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller, Moscato	

	delle rose	
Müller Thurgau B	Riesling x Sylvaner	
Nebbiolo N	Chiavennasca, Spanna, Prunent*	*Ai soli fini della designazione dei vini DOP “Valli Ossolane”
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Neretto di Bairo N	Neretto	
Pampanuto B	Pampanino, Verdeca	
Pecorino B	Vissanello	
Pelaverga N	Cari	
Pelaverga piccolo N	Pelaverga	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Alionzina, Grechetto gentile, Grechetto*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Pinot blanc , Pinot*	* Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Pinot grigio G	Ruländer, Grauburgunder* Pinot gris, Pinot **	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Pinot nero N	Pinot*, Pinot noir	* Ai soli fini della designazione dei vini spumanti.
Portoghese N	Blauer Portugieser*, Portugieser	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Primitivo N	Zinfandel	
Raboso Piave N	Raboso, Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova

Raboso veronese N	Raboso	
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco, Malvoise	
Refosco nostrano N	Refosco, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise	
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling Welschriesling*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Riesling renano B	Riesling	
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc	
Schiava gentile N	Schiava, Vernatsch*, Kleinvernatsch*, Mittervernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Schiava grigia N	Schiava, Vernatsch*, Grauvernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Schiava grossa N	Schiava, Vernatsch*, Edelvernatsch*, Groβvernatsch*	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner , Silvaner, Grüner Sylvaner *,	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Cagnina, Lambrusco dal peduncolo rosso, Teran	
Tocai friulano B*	Friulano**, Tai***, Tuchì****	* E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini ai sensi dell'art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013. ** Ai soli fini della designazione dei

		vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia *** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto **** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Lombardia
Tocai rosso N*	Tai rosso**, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache	* E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini ai sensi dell'art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013. ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
Trebbiano abruzzese B	Trebbiano	
Trebbiano di Soave B	Trebbiano, Trebbiano di Lugana*, Turbina, Verdicchio bianco	* E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini diversi da quelli aventi diritto all'utilizzo della DOP "Lugana", ai sensi dell'art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013.
Trebbiano giallo B	Trebbiano, Rossetto	
Trebbiano modenese B	Trebbiano	
Trebbiano romagnolo B	Trebbiano	
Trebbiano spoletino B	Trebbiano	
Trebbiano toscano B	Trebbiano, Biancame, Ugni blanc, Procanico	
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia	
Verdea B	Colombana bianca	
Verdello B	Pampanuto	
Verdicchio bianco B	Verdicchio, Trebbiano di Lugana*, Trebbiano di Soave**	* E' vietato l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini diversi da quelli aventi diritto all'utilizzo della DOP "Lugana", ai sensi dell'art. 100, par.

		3, del Reg. UE n. 1308/2013. ** E’ vietato l’utilizzo in etichettatura e presentazione dei vini diversi da quelli aventi diritto all’utilizzo delle DOP contenenti il nome geografico “Soave”, ai sensi dell’art. 100, par. 3, del Reg. UE n. 1308/2013.
Verduzzo friulano B	Verduzzo	
Verduzzo trevigiano B	Verduzzo	
Vermentino B	Favorita, Pigato	
Vermentino nero N	Vermentino	
Vernaccia di Oristano B	Vernaccia	
Vernaccia di San Gimignano B	Vernaccia	
Vernaccia nera N	Vernaccia	Ai soli fini della designazione dei vini vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria
Vespaiola B	Vespaiolo	
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone	

(*) N.B.: Nel presente elenco sono ripetute alcune varietà di vite, o loro sinonimi, che figurano all’allegato 2 (parte A e B), in quanto per le stesse sono stati riconosciuti a livello nazionale (nel registro varietà di vite o nei singoli disciplinari) altri sinonimi, in particolare ai fini dell’etichettatura e presentazione dei vini.

14A06107

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2014, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 maggio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n.31832 del 25 giugno 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli.

La vignetta raffigura, in primo piano, un calciatore con la divisa bianconera in un momento di esultanza. Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 2013 2014», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Nove francobolli disposti su tre file da tre sono inseriti in un foglio fustellato dove s'intravedono, in grafica stilizzata, gli spalti di uno stadio. Sul lato superiore, al centro, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 9 FRANCOBOLLI VALE € 6,30».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A06084

DECRETO 15 luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014) recante «emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70»;

Tenuto conto della necessità di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di cui sopra in ordine alla tecnica di esecuzione riguardante stampa e colori;

Vista la nuova scheda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in roto-calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno in rotocalcografia e uno in calcografia; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura un particolare della statua togata di Augusto capite velato, rinvenuta in via Labicana e conservata presso il Museo nazionale romano - Palazzo Massimo alle Terme, in Roma. Completano il francobollo la leggenda «BIMILLENARIO AUGUSTEO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A06085

DECRETO 15 luglio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato alla Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata fra l'altro l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Senso civico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie tematica dedicato alla Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 giugno 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso nell'anno 2014 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato alla Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 48 × 36; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Tiziana Trinca; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura la diga del Vajont con il suo invaso ed il monte Toc da cui scaturì la frana che causò l'onda che scavalcò la diga e travolse i sottostanti paesi della Valle del Piave; a sinistra, in primo piano, il campanile della chiesa di Pirago che rimase in piedi dopo la tragedia. Completano il francobollo la leggenda «FONDAZIONE VAJONT PER I PROBLEMI ECOLOGICI DELLA MONTAGNA ALPINA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A06086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca di AIC, rilasciata con procedura d'importazione parallela - Gmm Farma S.r.l.

Con la determinazione n. 6 Rinu. AIP/AIC del 4 luglio 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, le AIC delle confezioni di medicinali, indicate nell'allegato - che ne è parte integrante - sono da considerarsi revocate su esplicita rinuncia di «Gmm Farma s.r.l.», in CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/8110 pertanto, le stesse non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

ALLEGATO

Ragione sociale	COD AIC	CONF	Denominazione	Descrizione confezione	SIS
Gmm Farma s.r.l.	42856	17	AUGMENTIN	875 mg/125 mg polvere per sospensione orale 12 bustine	3817
Gmm Farma s.r.l.	42856	29	AUGMENTIN	875 mg/compresse rivestitre con film 12 compresse	3817
Gmm Farma s.r.l.	42862	19	BENADON	300 mg compresse gastroresistenti, 10 compresse	3817

14A06182

Revoca di AIC, rilasciata con procedura d'importazione parallela - Farmacie Lemmi del Dr. Italo Lemmi s.a.s.

Con la determinazione Rinu. AIP/AIC n. 5 del 4 luglio 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, le AIC delle confezioni di medicinali, indicate nell'allegato - che ne è parte integrante - sono da considerarsi revocate su esplicita rinuncia di «Farmacie Lemmi del Dr. Italo Lemmi s.a.s.», in Castelnuovo di Garfagnana pertanto le stesse non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

ALLEGATO

Ragione sociale	COD AIC	CONF	Denominazione	Descrizione confezione	SIS
FARMACIA LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.N.C.	41148	14	DAFLON	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	3590
FARMACIA LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.N.C.	41055	17	ALEVE	"220 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	3590
FARMACIA LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.N.C.	41421	13	GENTALYN BETA	"0,1% + 0,1% CREMA" TUBO 30 G	3590
FARMACIA LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.N.C.	41148	26	DAFLON	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	3590
FARMACIA LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.N.C.	41364	11	ZOVIRAXLABIALE	" 5 % CREMA " TUBO DA 2 G	3590

14A06183

Presa d'atto della rinuncia volontaria della Farma 1000 S.r.l., in Milano, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con la determinazione Rinu. AIP/AIC n. 4 bis del 10 luglio 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni di medicinali, indicate nell'allegato – che ne è parte integrante - sono da considerarsi revocati su esplicita rinuncia di «Farma 1000 S.r.l.» e non potranno essere distribuiti e/o commercializzati.

La presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. 4-*bis* datata 24 giugno 2014.

ALLEGATO

DENOMINAZIONE	COD AIC	CONF	DESCRIZIONE	TITOLARE	SIS
ASPIRINA	38193	13	"500 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ASPIRINA	38193	25	" 400 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 10 COMPRESSSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ATARAX	41903	16	"25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE DIVISIBILI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BACTROBAN	38787	14	" 2% UNGUENTO " 1 TUBO DA 15 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BACTROBAN NASALE	41981	10	"2% UNGUENTO" TUBO 3 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BETASERC	41978	14	"16 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BETASERC	41978	26	"24 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BUSCAPINA	38788	16	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE " 30 COMPRESSE RIVESTITE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BUSCOPAN	38865	10	"10 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
BUSCOPAN	38865	22	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
CALCIUM SANDOZ	38789	18	" 500 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI " 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
CANESTEN	38389	19	"1% CREMA" TUBO DA 30 G"	FARMA 1000 S.R.L.	2696
CELLUVISC	38687	12	"1% COLLIRIO" 30 FLACONI MONODOSE DA 0,4 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
CERAZET	38676	19	28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER	FARMA 1000 S.R.L.	2696
CLIMEN	42349	11	"CICLICA COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DAKTARIN	42110	15	"2% CREMA " 1 TUBO DA 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIFFERIN	42024	12	"0,1% GEL" TUBO 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIFFERIN	42024	24	"0,1% CREMA" TUBO DA 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIFLUCAN	41485	18	"150 MG CAPSULE RIGIDE" 2 CAPSULE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIFLUCAN	41485	20	"50MG/5ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 350MG	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIOSMECTAL	39822	10	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE"30 BUSTINE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIPROSALIC	39593	25	"0,05% + 2% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DIPROSONE	41898	14	"0,05 % CREMA" TUBO 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696

DITROPAN	42025	15	" 5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DONAROT	42163	16	"1.500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DUPHALAC	42270	13	"66,7 G/100 ML SCIROPPO" FLACONE DA 200 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
DUSPATALIN	38987	18	"200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	FARMA 1000 S.R.L.	2696
EFFERALGAN	37113	89	"330 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
EFFERALGAN	37113	53	" ADULTI 1000 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI " 16 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
EFFERALGAN	37113	14	"330 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
EFFERALGAN	37113	65	"500 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI " 16 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
EFFEXOR	42220	18	" 37,5 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO " 28 CAPSULE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FASTUM	38952	14	"2,5% GEL" TUBO 60 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FEDRA	38673	12	"0,075 MG + 0,02 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FEMODETTE	39684	16	" 0,075 MG + 0,02 MG COMPRESSE RIVESTITE " 21 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FENISTIL	39346	10	"1 MG COMPRESSE RIVESTITE"30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FLECTOR	39314	12	"180 MG CEROTTO MEDICATO" 5 CEROTTI MEDICATI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FLIXONASE	41710	29	"50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
FLIXONASE	41710	17	"50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
IBUSTRIN	41146	10	"200 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
IPERTEN	39824	14	"20 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ISOPTIN	42027	19	"240 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO"30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
KETUM	37977	16	"2,5% GEL" TUBO 60 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
LISOMUCIL	38385	11	"100 MG/5ML SCIROPPO CON ZUCCHERO" FLACONE 200 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
LISOMUCIL	38385	23	"750 MG/15 ML SCIOROPPO CON ZUCCHERO" 1 FLACONE 200 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
MAXALT	42193	19	"RPD10" 3 LIOFILIZZATI ORALI IN BLISTER	FARMA 1000 S.R.L.	2696
MERCILON	39352	36	"0,15 MG + 0,02 MG COMPRESSE"21 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696

NICORETTE	40021	14	"2MG 105 GOMME DA MASTICARE MEDICATE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
NIFLURIL	38786	12	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
NUREFLEX	3895	13	"BAMBINI 100 MG/5 ML SOSPENSIONE ORALE GUSTO ARANCIA" FLACONE DA 150 ML CON SIRINGA PER SOMMINISTRAZIONE ORALE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
NUROFEN	38958	17	"200 MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
PRESTARIUM	40725	20	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP	FARMA 1000 S.R.L.	2696
PRESTARIUM	40725	18	"5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ROZEX	42080	10	"0,75% CREMA" 1 TUBO DA 30 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
SIRDALUD	38989	24	" 2 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
STILNOX	38288	15	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
TAVANIC	39957	16	"500 MG CPS FILM RIVESTITE"	FARMA 1000 S.R.L.	2696
TILAVIST	38686	10	"2% COLLIRIO, SOLUZIONE" 1 FLACONE 5 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
TOBRADEX	41670	35	"0,3% + 0,1% COLLIRIO, SOSPENSIONE"FLACONE CONTAGOCCE 5 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696
TRANSACT LAT	38859	17	"40 MG CEROTTI MEDICATI" 10 CEROTTI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
TRENTAL	39958	18	"400 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 30 COMPRESSE	FARMA 1000 S.R.L.	2696
VENTOLIN	40948	10	" 200 MCG POLVERE PER INALAZIONE 1 EROGATORE DA 60 DOSI	FARMA 1000 S.R.L.	2696
VESICARE	42219	16	"5MG" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL	FARMA 1000 S.R.L.	2696
VESICARE	42219	28	"5MG" 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/AL	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ZOVIRAXLABIALE	41149	16	" 5 % CREMA " TUBO DA 2 G	FARMA 1000 S.R.L.	2696
ZYMAFLUOR	38790	14	"1,14 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE 1 FLACONE 20 ML	FARMA 1000 S.R.L.	2696

14A06184

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 17 luglio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Silvia Grosso, console onorario della Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe in Milano.

14A06088

Rilascio di *exequatur*

In data 15 luglio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Orlando Felipe Velorio Perez, console generale della Repubblica del Perù in Firenze.

14A06089

Dipendenza del Consolato onorario in Rotterdam (Paesi Bassi) dall'Ambasciata d'Italia in l'Aja

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Consolato onorario in Rotterdam (Paesi Bassi) viene posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in l'Aja a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06090

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Gaziantep (Turchia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Mephare Sayan Kileci, console onorario in Gaziantep (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Izmir;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso Consolato d'Italia in Izmir;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Izmir;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Izmir e restituzione al Consolato d'Italia in Izmir delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Izmir, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Izmir;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

o) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Izmir;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Izmir;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il vice direttore generale: SABATUCCI

14A06091

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Zurigo (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 2014 la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Zurigo (Svizzera) è così rideterminata: i cantoni di Glarona, Sciaffusa, Svitto, Zug, Zurigo, Lucerna, Unterwalden Superiore ed Inferiore, Uri, San Gallo, Appenzello Interno ed Esterno, Turgovia, Grigioni ed il Principato del Liechtenstein.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06092

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle Comunità Economiche Europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Si informa che la Repubblica di Estonia ha depositato il proprio strumento di ratifica in data 21 giugno 2013. In occasione del deposito ha reso la seguente dichiarazione:

«Conformément à l'Article 6 paragraphe 3 la République d'Estonie déclare que la Convention sera applicable à son égard dans ses rapports avec les autres Etats qui ont fait la meme déclaration, 90 jours après la date de dépot».

«Conformément à l'Article 5, l'autorité centrale responsabile pour la réception et l'envoi des demandes d'informations mentionnée à l'Article 4 est le Département du Ministère des Affaires étrangères. L'autorité répondra aux demandes d'informations en estonien et en anglais.».

Relativamente a tale dichiarazione, avendo l'Italia, il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda e la Lettonia formulato analoga dichiarazione, si comunica che la Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, si applica anche nei rapporti con l'Estonia a partire dal 19 settembre 2013.

14A06093

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, e il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio del vino Chianti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ufficio ex PQA IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI».

Gli articoli 2, 4, 5, 8 e 9 sono sostituiti con il seguente testo:

«Art. 2 *(Base ampelografica)*. — 2.1. I vini "Chianti" devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: da 70 a 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.

Inoltre:

i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;

i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.

2.2. Per il vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", la composizione ampelografica è la seguente:

Sangiovese: da 75 a 100%.

Possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%; i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%.

2.3. Si riporta nell'allegato 1 l'elenco dei vitigni complementari idonei alla coltivazione nella regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati,iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

Art. 4 *(Norme per la viticoltura)*. — 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Chianti" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione allo schedario vinicolo — unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

4.2. Densità di impianto.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro.

Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone.

4.4. Sistemi di potatura.

I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4.5. Irrigazione di soccorso.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

tipologia o sottozona	produzione uva t/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Chianti	11	10,50
Chianti Colli Aretini	9,5	11,00
Chianti Colli Fiorentini	9	11,00
Chianti Colli Senesi	9	11,50
Chianti Colli Senesi Riserva	9	12,50
Chianti Colline Pisane	9,5	11,00
Chianti Montalbano	9,5	11,00
Chianti Montespertoli	9,5	11,00
Chianti Rufina	9,5	11,00
Chianti	9,5	11,50

Per gli impianti con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9 t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo di 3 kg è applicabile a decorrere della vendemmia 2018 (campagna vendemmiale 2018/2019) e fino a tale termine è da ritenere applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di 5 kg.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al competente organismo di controllo.

4.7. Entrata in produzione.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:

terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;

quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.

Art. 5 *(Norme per la vinificazione)*. — 5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.

L'uso delle menzioni relative alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Montespertoli", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.

Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Toscana e comunicate al competente organismo di controllo.

5.2. Arricchimento.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino "Chianti" originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino ad indicazione geografica tipica.

5.3. Elaborazioni.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologia o sottozona	resa uva/vino	produzione massima hl di vino ad ettaro
Chianti	70	77
Chianti Colli Aretini	70	66,5
Chianti Colli Fiorentini	70	63
Chianti Colli Senesi	70	63
Chianti Colline Pisane	70	66,5
Chianti Montalbano	70	66,5
Chianti Rufina	70	66,5
Chianti Montespertoli	70	66,5
Chianti Superiore	70	66,5

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.5. Invecchiamento e affinamento in bottiglia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione “riserva” se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini” e “Rufina” l’invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione “riserva” dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.

Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona “Colli Senesi” l’invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione “riserva” dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.

Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione “riserva” viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

5.6. Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologia o sottozona	data (anno successivo alla vendemmia)
Chianti	1° marzo
Chianti Colli Aretini	1° marzo
Chianti Colli Fiorentini	1° settembre
Chianti Colli Senesi	1° marzo
Chianti Colline Pisane	1° marzo
Chianti Montalbano	1° marzo
Chianti Rufina	1° settembre
Chianti Montespertoli	1° giugno
Chianti Superiore	1° settembre

Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del consorzio di tutela, può autorizzare l’immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.

Art. 8 *(Confezionamento)*. — 8.1. Recipienti.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Chianti” all’atto dell’immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento.

Qualora i vini “Chianti” siano confezionati in fiaschi, è vietata l’utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all’uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall’art. 1, paragrafo 2, lettera *c)* della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed è inoltre vietato l’utilizzo dei fiaschi usati.

8.2. Sistema di chiusura.

Per il confezionamento dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie qualificate con la menzione “riserva” per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Art. 9 *(Legame con l’ambiente geografico)*. — *A)* informazioni sulla zona geografica.

A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.

Natura geologica: il Chianti nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali. In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali. L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m.s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti.

Clima: il clima dell’area si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del comprensorio può essere definito da “umido” a “subumido”, con deficienza idrica in estate. La piovosità media annua è di 867 mm con un minimo di 817 mm ed un massimo di 932 mm. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm e la minima in luglio con 32 mm. Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, con temperature medie di oltre 23 °C, mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C.

A.2) fattori umani rilevanti per il legame:

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino “Chianti”. Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per la più rinomata coltura della regione.

Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all’inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto “conto diretto”. Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario verso attività extragricole come edilizia ed industria con il conseguente abbandono delle campagne dovuto alla l’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto “conto diretto”, che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua, viti maritate con sostegno vivo, in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A.

Il consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalità di difesa per il commercio interno e dell’esportazione del vino “tipico Chianti”.

Con decreto ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la prima volta il territorio di produzione del vino “tipico Chianti”, costituito da sette zone di produzione, che sono rimaste tal quali, così come contenute nell’attuale delimitazione.

Il vino Chianti ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il precedente decreto ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Pistoia e Siena.

Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all’attivismo dell’industria di settore, si crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse una enorme diffusione ed apprezzamenti, sui mercati interni ed internazionali. Il vino Chianti, con i suoi imprenditori sempre all’avanguardia sia nel settore della produzione che della commercializzazione, per la sua qualità e, per il fatto che aveva contribuito a far conoscere l’Italia ed i prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G., con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.

L’incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche per altri settori dell’agricoltura, quale potrebbe essere quello olivicolo, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, come riportati all’art. 2 del disciplinare. In particolare, il vitigno principe è il Sangiovese n., che può variare dal 70%, fino al 100%.

le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura: per quanto attiene le forme di allevamento non ci sono particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta della forma più confacente alle proprie esigenze aziendali ed organizzative, con la sola eccezione, che la forma prescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l'irrigazione di soccorso;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base, e la tipologia "riserva" e "superiore"; riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento: 2 anni per il Chianti, 2 anni, di cui almeno 6 mesi, in fusti di legno, per le sottozone Chianti Rufina e Chianti Colli Fiorentini. Per i "Colli Senesi": 2 anni, di cui almeno 8 mesi, in fusti di legno, con successivo affinamento in bottiglia, per almeno 4 mesi.

Le rese in uva, per le varie tipologie di vino "Chianti", anche nelle sue articolazioni territoriali, sono quelle riportate al precedente art. 4, comma 6. Anche l'immissione al consumo, di cui all'art. 5, paragrafo sei, decorre dal primo di marzo, dell'anno successivo alla vendemmia, per la tipologia base "Chianti" ed alcune sottozone, mentre per la sottozona "Chianti Montespertoli" al primo giugno, e per "Chianti Colli Fiorentini", " Chianti Rufina" e "Chianti Superiore", al primo settembre.

B) informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La D.O.C.G. "Chianti" è riferita a varie tipologie di vino rosso — di "base", "di sottozona" "superiore" e "riserva" — che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano un giusto grado di acidità, il colore è rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento. L'odore si presenta intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con un più pronunziato carattere di finezza nella fase dell'invecchiamento. Il sapore si presenta armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che è stato sottoposto alla pratica del "governo all'uso Toscano" presenta vivezza e rotondità.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'orografia collinare della zona di produzione ove sono realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione della denominazione Chianti, nonché l'ubicazione e l'orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla zona delimitata al precedente art. 3), per una produzione vitivinicola, di qualità eccelsa.

Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all'ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino "Chianti".

La dimensione dell'area, come detto nella descrizione geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.

Il clima dell'areale di produzione, come detto, presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto, che si presenta più significativo. La combinazione della scarsità di pioggia in estate con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce ad ottenere un'uva particolarmente adatta a produrre un vino Chianti con caratteristiche positive.

È grazie alla combinazione dell'ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificità, rappresenta un vino unico al mondo.

Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socio-economico più complesso.

Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l'avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l'essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto.

Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.

I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale dunque che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segnò anche l'allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.

Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa "battito di ali" o "clamore e suoni di corni" oppure è più semplicemente l'estensione topografica della parola etrusca "Clante", nome personale, frequente nell'onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l'uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall'atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell'archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine "Chianti" per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola "Chianti", riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del quattrocento o dei primi anni del cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di "vermiglio" o a quello di "vino di Firenze". Solo nel seicento, con l'intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questo territorio.

Nel settembre del 1716, gli "illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino" fissarono i termini del commercio dentro e fuori "li Stati di Sua Altezza Reale", formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del "Chianti" e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione.

Il Bando affisso "nei luoghi soliti ed insoliti" di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L'editto granducale, tra l'altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all'odierna denominazione controllata e garantita. Scrivevano all'epoca gli illustrissimi controllori: "tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, ne' devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando".

Il bando parlava chiaro:

"Premendo all'Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un'illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ...".

Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un'apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: "... criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico".

Fino poi ad arrivare, all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del "governo", utilizzando uve "colorino", preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci). La pratica del "governo", conferisce al vino un più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondità di "beva", che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, etc.

Nel 1870, Ricasoli, scriveva al professor Studiati dell'Università di Pisa: "il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l'amabilità che tempra la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoprabile all'uso della tavola quotidiana".

Negli anni a noi più vicini, il vino Chianti ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il decreto ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell'anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attiva industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti D.O.C.G., con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.».

ALLEGATO *1*

VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE DELLA DOCG DEI VINI «CHIANTI»

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile N.
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia di San Gimignano B.
86. Viogner B.

14A06094

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-180) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.